

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-5048 del 11/10/2021
Oggetto	Art.208 DEL Dlgs.152/2006 e L.R. 13/2015 Impianto di trattamento (R12) di veicoli fuori uso, localizzato in Comune di Pavullo nel Frignano (MO), Via Ortigara n.14 Proponente: Autodemolizioni Baruffi di Baruffi Davide & C. Snc Pratica ARPAE n. 20728/2021 Autorizzazione Unica (Rinnovo)
Proposta	n. PDET-AMB-2021-5202 del 11/10/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno undici OTTOBRE 2021 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

Art.208 DEL Dlgs.152/2006 e L.R. 13/2015 – Impianto di trattamento (R12) di veicoli fuori uso, localizzato in Comune di Pavullo nel Frignano (MO), Via Ortigara n.14 – Proponente: Autodemolizioni Baruffi di Baruffi Davide & C. Snc – Pratica ARPAE n. 20728/2021

Autorizzazione Unica (Rinnovo)

La dirigente responsabile di Arpae SAC di Modena

VISTI:

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" – Parte III *Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*, Parte IV *Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati*, Parte V *Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*;

in particolare l'articolo 208 del d.lgs.152/2006 che prevede per i soggetti che realizzano e gestiscono impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti anche pericolosi, l'ottenimento di un'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione competente per territorio;

la legge della Regione Emilia-Romagna n.13 del 30/07/2015 avente per oggetto "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", che ha assegnato all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (A.R.P.A.E.), le funzioni di autorizzazione in materia ambientale di competenza regionale precedentemente delegate alle Province a decorrere dal 01/01/2016;

la DGR n.1053 del 09 giugno 2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del Dlgs 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal Dlgs 18 agosto 2000 n. 258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";

l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1860 del 18 Dicembre 2006 con cui sono state emesse le "linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/2005";

la legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

la Legge regionale 9 maggio 2001, n.15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico che detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore;

la Delibera della Giunta Regionale 21101/2002 n. 45 "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L. R. 15/01";

la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14 aprile 2004 recante "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L. R. 15/01";

il Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n.227 "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico".

PREMESSO CHE:

Autodemolizioni Baruffi di Baruffi Davide & C. Snc, con sede legale e impianto in Via Ortigara n.14 in Comune di Pavullo nel Frignano (MO), è autorizzata ai sensi dell'art.208 del D.lgs. 152/06, con Determinazione n. DET-AMB-2020-1317 del 19/03/2020, al trattamento di veicoli fuori uso mediante la messa in sicurezza, demolizione e pressatura effettuata da terzi mediante mezzo mobile (operazioni R12 ed R13 di cui all'allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06). L'autorizzazione ha validità sino al 31/01/2022.

Presso l'impianto è attualmente autorizzato l'esercizio dell'attività di trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, costituiti da veicoli fuori uso (codici EER 160104* e 160106) per un quantitativo massimo complessivo annuale autorizzato alla messa in sicurezza, demolizione, pressatura (effettuata da terzi mediante impianto mobile) di 1.200 t/a (di cui massimo 60 t/a per i veicoli disciplinati dall'art. 231 del D.lgs. 152/06) e un quantitativo massimo istantaneo autorizzato alla messa in riserva di n. 6 veicoli (di cui al massimo n. 1 veicolo disciplinato dall'art. 231 del D.lgs. 152/06).

DATO ATTO CHE:

In data 07/07/2021 Autodemolizioni Baruffi di Baruffi Davide & C. Snc, ha presentato istanza per ottenere il rinnovo senza modifiche dell'autorizzazione unica per l'esercizio dell'attività di gestione rifiuti in procedura ordinaria, ai sensi dell'art.208 del Dlgs.152/06 (prot. ARPAE n. 106526);

con nota n. 122875 del 05/08/2021 il Responsabile del procedimento ha convocato la Conferenza di Servizi ai sensi dell'art.208, comma 3, del d.lgs. 152/06 e ai sensi del d.lgs. 241/90 per le autorità/enti non citate dall'art. 208 co.3, in forma simultanea e modalità sincrona alla quale sono stati invitati: Comune di Pavullo, Provincia di Modena, Dipartimento di Sanità Pubblica dell'A.U.S.L., ATERSIR, Hera Spa, Comando Provinciale VVFF, e la Ditta stessa;

la Conferenza dei Servizi si è riunita in modalità telematica (*in applicazione delle disposizioni date dalle Autorità per il contenimento del virus COVID19*) il 02/09/2021 (Verbale della Conferenza Prot. n.140353 del 13/09/2021). In seguito, secondo le indicazioni della Conferenza ed a completamento della documentazione, il proponente ha trasmesso alcune informazioni di dettaglio (prot. n. PG/2021/137561 del 06/09/2021);

in generale, dai lavori della Conferenza di Servizi non sono emerse criticità relative all'impianto, all'autorizzazione vigente ed all'istanza presentata da Autodemolizioni Baruffi di Baruffi Davide & C. Snc;

PRESO ATTO:

dei seguenti contributi acquisiti nell'ambito dei lavori della Conferenza dei Servizi:

- contributo istruttorio di ARPAE - Distretto Area Sud, sede di Pavullo, espresso con Prot. n. 139156 del 09/09/2021;
- parere favorevole di Hera S.p.A (Prot. n. 137934 del 07/09/2021) allo scarico in pubblica fognatura;

ACQUISITA INOLTRE:

la comunicazione della BDNA (Banca Dati Nazionale unica della documentazione Antimafia), resa il 18/08/2021, prot. PR_MOUTG_Ingresso_005730_20210816, attestante l'insussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011, acquisita in atti al Prot n. 152068 del 01/10/2021.

CONSIDERATO CHE:

l'istanza è finalizzata ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208, proponendo alcune modifiche che riguardano solo l'organizzazione di alcune aree di stoccaggio rifiuti, mentre le attività di recupero svolte, le tipologie e le quantità di rifiuti trattati e le matrici scarichi idrici, rumore ed emissioni in atmosfera rimangono invariati;

Autodemolizioni Baruffi di Baruffi Davide & C. Snc risulta in possesso di contratto d'affitto dell'area dell'impianto, stipulato il 01/04/2005 con i proprietari dell'area, prorogato fino al 30/04/2023 e registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Modena con n.006031, come da dichiarazione del proponente;

la ditta, in data 15/09/2021 (Rif. prot. n. 142196) ha comunicato che l'attività di messa in riserva e trattamento di veicoli fuori uso viene svolta su di un'area che, nel suo complesso, ricopre una superficie di **2653 mq**, al netto delle aree verdi, pertanto gli importi delle **garanzie finanziarie** di cui all'art.208, comma 11 del d.lgs.152/2006 che sono calcolate in conformità con la Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2003, n.1991, Allegato 1, sono aggiornate secondo i seguenti importi:

Art.5.3 CENTRI DI RACCOLTA PER LA MESSA IN SICUREZZA, LA DEMOLIZIONE, IL RECUPERO DEI MATERIALI E LA ROTTAMAZIONE DI VEICOLI A MOTORE

1.200 t/a x 10 €/t = **12.000,00 €**;

2.653 mq x 30 €/mq = **79.590,00 €**;

per un importo complessivo pari a **91.590,00 €**

RITENUTO, pertanto:

sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria svolta, della conferenza dei servizi svolta e conclusa, e dei pareri citati e fatti propri, che possa darsi luogo al rinnovo dell'autorizzazione, così come richiesto e più sopra precisato, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni di cui al dispositivo del presente provvedimento.

RICHIAMATI:

il Regolamento generale dell'Agenzia, approvato con delibera della Giunta regionale Emilia-Romagna n. 124/2010; la D.G.R n. 1181/2018 con la quale è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla D.D.G. n. 70/2018;

la Delibera n. 111 del 28/01/2021 "Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza" ed in particolare l'Allegato D "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013. Attuazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2021-2023";

la D.D.G. n. 103/2020 con la quale è stato approvato il Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna e si è proceduto alla revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 78/2020;

la determina del Direttore Generale di Arpae n.106/2018, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile SAC di Modena, alla Dott.ssa Barbara Villani;

la nomina a responsabile del procedimento, ai sensi della l.241/90, dell'Ing. Elena Manni.

DATO ATTO:

che la responsabile del procedimento Ing. Elena Manni, titolare di Incarico di Funzione Autorizzazioni Rifiuti dell'ARPAE di Modena, attesta l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

che, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 122 del 16/11/2020, il titolare del trattamento dei dati personali fornito dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Barbara Villani quale responsabile di ARPAE SAC Centro e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

per le ragioni in premessa, e con espresso e diretto riferimento alle valutazioni sopra formulate,

DETERMINA:

1. di autorizzare, ai sensi dell'art.208 del d.lgs.152/06, Autodemolizioni Baruffi di Baruffi Davide & C. Snc, con sede legale e impianto in Via Ortigara n.14 in Comune di Pavullo nel Frignano (MO), all'esercizio dell'attività di messa in sicurezza e demolizione/trattamento di veicoli fuori uso (operazioni R12 e R13 di cui all'allegato C alla Parte Quarta del D.lgs. 152/06) nell'impianto sito in Via Ortigara n.14 in Comune di Pavullo nel Frignano (MO) alle condizioni generali di seguito riportate e alle condizioni specifiche riportate negli allegati al presente atto, con l'effetto di revocare, superare e sostituire la precedente determinazione ARPAE, rilasciata ai sensi dell'art.208 del Dlgs.152/06 n.DET-AMB-2020-1317 del 19/03/2020 nei termini di decorrenza ed efficacia del presente atto:
 - l'esercizio dell'attività deve avvenire nel rispetto dei vincoli dell'adiacente area demaniale asservita all'aeroporto e dei vincoli aeroportuali riportati nelle mappe catastali depositate a norma di legge e salvaguardare l'area demaniale ed ogni altra prescrizione o limitazione imposta dagli organismi competenti;
 - devono essere adottati i provvedimenti efficaci ad evitare che i materiali (in modo particolare gli pneumatici) depositati all'esterno, anche eventualmente in cassoni, permettano il formarsi di raccolte

d'acqua. Ciò al fine di combattere efficacemente la riproduzione della zanzara *Aedes Albopictus*, cosiddetta "Zanzara Tigre", specialmente nel periodo compreso tra il 31 Marzo e il 31 Ottobre;

- presso l'impianto non possono essere effettuate operazioni di trattamento "a caldo" (ad esempio taglio con cannello);
 - il deposito delle sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali deve essere collocato nel settore dedicato al trattamento del veicolo fuori uso. Il deposito deve essere integrato con materiali di pronto uso per la neutralizzazione delle soluzioni acide eventualmente fuoriuscite durante l'estrazione degli accumulatori;
 - la viabilità interna al centro, nonché le aree individuate negli elaborati planimetrici devono essere organizzate così come individuate da elaborato denominato "Planimetria impianto - rev.01 - settembre 2021", presentato con le integrazioni volontarie del 06/09/2021 (Rif. prot. n.137561);
 - deve essere garantito il mantenimento di una adeguata viabilità interna per un'agevole movimentazione, anche in caso di incidenti;
 - la segnaletica deve essere mantenuta nel tempo in buono stato di conservazione e la viabilità mantenuta costantemente sgombra;
 - deve essere garantito il mantenimento della recinzione lungo tutto il perimetro dell'impianto;
 - deve essere garantita, a cura del titolare della presente autorizzazione, la manutenzione nel tempo della barriera di protezione ambientale finalizzata al contenimento dell'impatto visivo e rumorosità dell'impianto verso l'esterno;
2. di stabilire che la presente autorizzazione comprende e sostituisce, ai sensi dell'art.208 comma 6 del d.lgs.152/2006 le seguenti autorizzazioni/ nulla osta:

Autorizzazione unica alla gestione dei rifiuti (Art.208 Dlgs.152/2006)
Autorizzazione emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269, comma 2, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06
Nulla osta sull'impatto acustico (art.8, comma 6, della L.447/1995)
Autorizzazione allo scarico in fognatura (articoli 124 e 125 del D.Lgs 152/06)

3. di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 2 sono contenute nei seguenti allegati, che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente atto:
- "Allegato Rifiuti – Regolamentazione dell'attività di gestione dei rifiuti",
 - "Allegato Aria – Regolamentazione delle emissioni in atmosfera",
 - "Allegato Rumore – Regolamentazione delle attività rumorose",
 - "Allegato Acqua – Regolamentazione degli scarichi idrici"
 - "Planimetria impianto - rev.01 - settembre 2021"
4. di precisare che, in relazione alla disponibilità delle aree (ad oggi, la società proponente risulta in possesso di un contratto di affitto):
- la validità del presente atto è comunque subordinata al possesso da parte della società proponente di un regolare titolo di disponibilità delle aree (affitto, proprietà, ecc.);
 - restano salvi i diritti di terzi;
 - la ditta deve tenere a disposizione degli organi di controllo ogni nuovo contratto o modifica/rinnovo del precedente;
 - il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta, previa diffida, la revoca dell'autorizzazione.

6. di stabilire che, **nel termine di 60 giorni** dalla data del presente atto, le **garanzie finanziarie** devono essere aggiornate in riferimento alle disposizioni del presente atto. In alternativa la ditta può prestare, per l'esercizio dell'impianto in oggetto, una nuova garanzia finanziaria secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 1991 del 13 ottobre 2003, con le modalità di seguito elencate:
- l'importo delle garanzie finanziarie da prestare a favore di Arpae - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna, è pari a complessivi **91.590,00 €**. L'ammontare della garanzia finanziaria è ridotto:
 - del 40% nel caso il soggetto interessato dimostri di avere ottenuto la certificazione ISO 14001 da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente;
 - del 50% per i soggetti in possesso di registrazione EMAS di cui al Regolamento CE 1221/09; in caso di certificazione, la ditta è tenuta a documentare annualmente il mantenimento della stessa;
 - con l'appendice della polizza fidejussoria deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR.445/2000 con cui il firmatario per conto dell'ente fideiussore dichiara di essere in possesso dei necessari poteri di firma, completa di copia del documento di identità in corso di validità;
 - la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria deve essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
- il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta, previa diffida, la revoca dell'autorizzazione;
4. di stabilire che l'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti secondo quanto previsto dalla presente autorizzazione unica è subordinato/condizionato all'accettazione delle garanzie finanziarie da parte di questa Agenzia;
5. di stabilire che, in attesa dell'accettazione delle garanzie finanziarie da parte di questa Agenzia, l'esercizio dell'impianto può proseguire in conformità con l'autorizzazione vigente determinazione ARPAE n. DET-AMB-2020-1317 del 19/03/2020;
6. di stabilire che dall'accettazione delle garanzie finanziarie da parte di questa Agenzia, la determinazione ARPAE n. DET-AMB-2020-1317 del 19/03/2020 è da considerarsi decaduta;
7. di fare salva l'osservanza di ogni altra norma/disciplina settoriale europea, nazionale, regionale e locale, non prevista o richiamata dalla presente Autorizzazione unica Art. 208 d.lgs. 152/06, come a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle in materia urbanistica, edilizia, antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitaria, di efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, di tutela dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. n. 42 del 2004, del Codice della strada e del suo Regolamento di attuazione;
8. di precisare che, ai sensi dell'art.208, comma 12, del D.Lgs.152/06, la validità dell'Autorizzazione Unica è fissata fino al giorno 15/10/2031 ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato, inoltrando formale istanza all'autorità competente con almeno 180 giorni di anticipo rispetto alla scadenza fissata;
9. di stabilire che l'impianto deve essere sottoposto a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni e al sistema fognario per il quale deve essere garantita nel tempo la tenuta ed impermeabilità, in modo tale da evitare qualsiasi pericolo di contaminazione dell'ambiente;
10. di stabilire che il Piano di Ripristino dell'area deve essere attuato entro sei mesi dalla data di cessazione dell'attività che deve essere comunicata dalla Ditta a ARPAE e al Comune di Pavullo. Si precisa a tal fine che entro tale termine la ditta deve verificare l'assenza di contaminazioni ai sensi della normativa vigente in materia e provvedere alla pulizia del sito mediante recupero/smaltimento dei rifiuti presenti e ad eliminare i potenziali rischi ambientali connessi al mantenimento delle strutture impiantistiche quali sistemi di raccolta reflui, sistemi di trattamento delle acque e rete fognaria;
11. di ricordare al titolare della presente autorizzazione che è fatto obbligo di:
- tenere aggiornati, presso l'impianto, due registri:
 - registro previsto dal regolamento di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, nel quale devono essere annotate le movimentazioni dei veicoli da demolire;
 - un registro di carico e scarico dei rifiuti nel quale devono essere annotate tutte le informazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia;

- accertare che i terzi ai quali vengono affidati i rifiuti derivanti dall'attività di recupero siano provvisti delle relative autorizzazioni previste dal d.lgs. 152/06, ovvero di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali;
 - presentare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE Modena formale domanda in bollo competente per ogni variazione riguardante il contenuto della presente autorizzazione, nonché la configurazione impiantistica;
 - comunicare preventivamente e formalizzare con regolare domanda in bollo competente ogni modificazione intervenuta nell'assetto proprietario, nella ragione sociale;
 - comunicare preventivamente ogni modificazione intervenuta negli organismi tecnici (responsabile impianto);
 - di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
12. di trasmettere copia del presente atto alla ditta proponente, ai componenti della Conferenza dei Servizi ed alla Regione Emilia Romagna – Servizio Rifiuti e Bonifica Siti;
13. di dare atto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, o in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA
DR.SSA BARBARA VILLANI

ALLEGATO RIFIUTI

Ditta Autodemolizioni Baruffi di Baruffi Davide & C. Snc, impianto localizzato in Via Ortigara n.14 in Comune di Pavullo nel Frignano (MO).

REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rifiuti	Autorizzazione attività di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi in regime ordinario (art.208 della Parte Quarta del D.lgs.152/06)

PARTE DESCRITTIVA

La vigente Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.208 del D.lgs. 152/06, rilasciata con determinazione ARPAE n. DET-AMB-2020-1317 del 19/03/2020, di Autodemolizioni Baruffi di Baruffi Davide & C. Snc consente il trattamento di veicoli fuori uso (codici EER 160104* e 160106) mediante la messa in sicurezza, demolizione e pressatura effettuata da terzi mediante mezzo mobile (operazioni R12 ed R13 di cui all'allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06) per un quantitativo massimo pari a 1200 t/anno.

L'attività è stata autorizzata in conformità alle norme definite dal Dlgs.209/2003 con l'approvazione del "piano di adeguamento" (Deliberazione di Giunta Provinciale n.528 del 13/12/2005).

L'attività di recupero consiste in:

messa in sicurezza del veicolo: rimozione delle componenti pericolose eventualmente presenti (olio, filtri olio, batterie, ecc.);

demolizione del veicolo con smontaggio delle eventuali parti ancora efficienti e riutilizzabili (parti di ricambio) e delle componenti destinate ad essere classificate come rifiuti (pneumatici, ferro, motori, ecc.);

deposito delle carcasse e degli altri rifiuti nelle rispettive aree di competenza in attesa di essere conferiti a terzi autorizzati per il loro definitivo recupero.

Nel piazzale esterno pavimentato avvengono il deposito dei veicoli fuori uso in entrata, dei veicoli (carcasse) bonificati/trattati, la pressatura delle carcasse bonificate/trattate ed il deposito dei rifiuti prodotti dal trattamento dei veicoli.

Lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi derivanti dall'attività di autodemolizione (Gruppi F, G, H) avviene in area coperta e su pavimentazione impermeabile.

Nel capannone avviene il deposito delle parti di ricambio ancora in perfetto stato, risultanti dallo smontaggio dei veicoli fuori uso e destinate alla vendita, l'attività di messa in sicurezza e demolizione dei veicoli, lo smontaggio delle gomme e viene effettuato il deposito dei catalizzatori e di altri eventuali rifiuti prodotti dall'attività.

La superficie complessiva dell'impianto interessata all'attività è calcolata in 2.653 mq al netto delle aree verdi ed è recintata e provvista di cancello; l'impianto è identificato catastalmente al foglio n.93, mappale n.91.

ISTRUTTORIA E PARERI

Con l'istanza, la ditta ha chiesto alcune modifiche che riguardano solo l'organizzazione di alcune aree di stoccaggio rifiuti.

Tali modifiche riguardano:

1. Area nord:

- al posto dell'area di stoccaggio di "contenitori per parti lubrificate" (Area A planimetria autorizzata), viene individuata l'area di "bonifica delle bombole GPL/metano";
- al posto delle altre aree dedicate allo stoccaggio di "contenitori per parti lubrificate" (Area A planimetria autorizzata) lungo la parete del capannone, vengono individuate altre aree di

- stoccaggio ricambi;
 - al posto dei contenitori per le parti di carrozzeria e per lo stoccaggio delle marmitte (Aree B e C planimetria autorizzata), viene individuata un'area di stoccaggio ricambi e un'area per lo stoccaggio dei serbatoi per gas liquido (EER 160116);
 - al posto dei contenitori dei propulsori e degli pneumatici (Aree D ed F planimetria autorizzata) viene individuata un'area per lo stoccaggio dei metalli non ferrosi (EER 160118), di componenti non specificati altrimenti (EER 160122) e di paraurti e componenti in plastica (EER 160119);
2. Area Centrale:
- Al posto delle aree di stoccaggio di materiale in alluminio (Aree H planimetria autorizzata), di stoccaggio veicoli fuori uso e dei contenitori per propulsori (Area D), vengono individuate le aree di stoccaggio degli pneumatici (EER 160103), degli oli sintetici e dei liquidi per freni (EER 160111* e 160113*) e di componenti non specificati altrimenti (EER 160122);
 - al posto di due parti dell'area dedicata allo stoccaggio dei veicoli fuori uso, vengono individuate due aree di stoccaggio ricambi.
3. Area Sud:
- Al posto dell'area di stoccaggio dei paraurti e delle parti in plastica (Area L planimetria autorizzata) viene ampliata la zona di stoccaggio dei veicoli fuori uso; la zona di stoccaggio dei paraurti e delle parti in plastica viene spostata nell'area nord dell'impianto.

In ottemperanza all'art. 1 comma 1 lettera tt) del D.lgs. n.119/20, in data 16/04/2021 (Rif. prot. n.58906) la ditta ha trasmesso una descrizione del sistema di pesatura adottato presso l'impianto. In seguito a richiesta di dettagli in merito, fatta da ARPAE durante la Conferenza dei servizi del 02/09/2021, la ditta ha risposto in data 06/09/2021 (Rif. prot. n.137561) comunicando che la verifica del peso dei veicoli fuori uso in ingresso viene effettuata confrontando il peso riscontrato dal sistema di pesatura con il peso indicato sul libretto della vettura, e riscontrando scostamenti trascurabili (circa 10 kg) associati a differenze di dotazione o quantità di liquidi presenti.

Il Servizio territoriale di ARPAE con Prot. n.139156 del 09/09/2021 ha prodotto contributo istruttorio dal quale risulta la conformità ai criteri per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di recupero rifiuti, confermando le prescrizioni del precedente atto aggiornate in funzione del nuovo layout e della normativa intervenuta.

Durante i lavori della Conferenza di Servizi, convocata a riunirsi in data 02/09/2021, non sono emersi motivi ostativi in merito al rinnovo dell'autorizzazione, alle condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Richiamato e fatto proprio il parere sopra citato, Baruffi di Baruffi Davide & C. Snc è autorizzata all'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti urbani e speciali non pericolosi nell'impianto in oggetto, nel rispetto delle seguenti condizioni, prescrizioni e disposizioni:

1. La presente autorizzazione è da intendersi riferita alle operazioni di recupero identificate nell'allegato C alla parte IV del D.lgs. 152/06, nel seguito elencate:
 - R12** *Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11*
 - R13** *Messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)*
2. I rifiuti per i quali **è ammessa l'operazione di recupero R12 ed annessa messa in riserva R13**, nonché i relativi quantitativi autorizzati, sono i seguenti:

Codice EER	Denominazione rifiuto	Q max istantaneo (messa in riserva)	Q max annuale
16 01 04*	Veicoli fuori uso	n.6 veicoli , di cui al massimo n.1 veicolo disciplinato dall'art.231 del Dlgs. 152/06	1200 t/a , di cui al massimo 60 per i veicoli disciplinati dall'art.231 del D.lgs. 152/06
16 01 06	Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose		

3. L'operazione di recupero R12 autorizzata è da intendersi riferita alle seguenti fasi definite dal Dlgs. 209/03: messa in sicurezza, demolizione e pressatura effettuata presso l'impianto mediante mezzo mobile, di veicoli fuori uso.
4. la presente autorizzazione ed i quantitativi autorizzati devono intendersi riferiti a:
 - a) veicoli fuori uso definiti dall'art. 3, comma 1, lettera b) del D.lgs. 209/03;
 - b) veicoli fuori uso disciplinati dall'art. 231 del D.lgs. 152/06;
 - c) veicoli già sottoposti alle operazioni di messa in sicurezza e demolizione da parte di terzi, per il quale viene eseguita nell'impianto esclusivamente l'operazione di pressatura mediante mezzo mobile nell'area appositamente dedicata, individuata nell'elaborato grafico "Planimetria impianto - rev.01 - settembre 2021", allegato; le scocche pressate devono essere stoccate nella "Zona stoccaggio veicoli fuori uso bonificati e pressati, codice 160106" individuata nel predetto elaborato.
5. L'attività in questione deve essere svolta secondo la configurazione impiantistica rappresentata nell'elaborato grafico "Planimetria impianto - rev.01 - settembre 2021" allegato, per quanto non in contrasto con la presente determinazione.
6. Ai sensi dell'art. 3 comma 2 del vigente D.lgs. 209/03, il quantitativo massimo istantaneo di veicoli fuori uso, classificati quali rifiuti, autorizzato alla messa in riserva preliminare alle successive operazioni di messa in sicurezza, demolizione e pressatura è da intendersi riferito ai veicoli per i quali sia stato rilasciato il certificato di rottamazione al detentore, già radiati o in attesa di radiazione al PRA.
7. La messa in sicurezza e la demolizione dei veicoli fuori uso, comprensiva anche dello smontaggio delle parti meccaniche, deve avvenire esclusivamente all'interno di aree coperte e dotate di pavimentazione in cemento impermeabile; tale attività deve pertanto essere svolta all'interno del capannone e non può essere effettuata nell'area esterna individuata all'interno dell'esistente piazzola in cemento ubicata in prossimità dell'accesso all'impianto.
8. I veicoli collocati nell'area di conferimento e stoccaggio devono essere disposti linearmente (non accatastati). I veicoli in ingresso disciplinati dall'art. 231 del D.lgs. 152/06 devono essere stoccati in due settori dedicati, separati mediante barriera mobile.
9. La pressa mobile di terzi da utilizzare per le operazioni di adeguamento volumetrico deve essere dotata di sistemi per la raccolta ed il contenimento dei reflui derivanti dall'attività di pressatura.
10. Lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi derivanti dalle operazioni di messa in sicurezza del veicolo fuori uso deve avvenire in area coperta dotata di pavimentazione impermeabile identificata nell'elaborato grafico "Planimetria impianto - rev.01 - settembre 2021" allegato, secondo le seguenti indicazioni:
 - a) i condensatori contenenti PCB o PCT:
 1. devono essere collocati in un contenitore a tenuta stagna e chiuso;
 2. per ciascuno deve essere verificata la data di produzione dell'autoveicolo: qualora antecedente al giugno 1988, oppure nei casi dubbi, devono essere conferiti ad impianti autorizzati;
 - b) i componenti che possono esplodere (es. air-bags) devono essere stoccati in un contenitore in metallo, a tenuta;
 - c) gli oli (olio motore, olio della trasmissione, olio del cambio, olio del circuito idraulico, ...) devono essere stoccati in contenitori separati e dedicati, identificati mediante etichette in base alle diverse tipologie di lubrificanti;

- d) gli altri fluidi (antigelo, liquido refrigerante, liquido dei freni, ...) devono essere stoccati in contenitori separati per ognuno di essi, identificati mediante etichette in base alle diverse tipologie;
 - e) i rifiuti liquidi pericolosi devono essere raccolti in contenitori realizzati con materiali resistenti alle caratteristiche chimiche dei liquidi contenuti e devono essere alloggiati in bacini di contenimento di capacità pari al volume del contenitore stesso, oppure nel caso in cui nello stesso bacino vi siano più serbatoi, pari ad almeno 1/3 del volume totale dei serbatoi e, in ogni caso, non inferiore al volume del contenitore di maggiore capacità. Ogni bacino di contenimento deve essere riferito a rifiuti aventi le stesse caratteristiche di pericolo e che non possano reagire pericolosamente tra di loro;
 - f) i filtri dell'olio devono essere depositati in fusto metallico alloggiato sopra il bacino di contenimento sopraccitato, mentre gli oli scolati devono essere stoccati con gli altri oli lubrificanti.
11. Il deposito delle sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali deve essere collocato nel settore dedicato al trattamento del veicolo fuori uso. Il deposito deve prevedere anche materiali di pronto uso per la neutralizzazione delle soluzioni acide eventualmente fuoriuscite durante l'estrazione degli accumulatori.
 12. Lo stoccaggio degli pneumatici deve avvenire in cassone posto nell'area identificata nell'elaborato grafico "Planimetria impianto - rev.01 - settembre 2021".
 13. I catalizzatori estratti devono essere collocati al coperto in contenitori a tenuta.
 14. Presso l'impianto non possono essere effettuate operazioni di trattamento "a caldo" (ad esempio taglio con cannello).
 15. Le operazioni di bonifica delle bombole GPL/metano devono essere effettuate nell'area esterna identificata con i punti E1 ed E2 dell'elaborato grafico "Planimetria impianto - rev.01 - settembre 2021", dovranno essere svolte in assenza di vento e precipitazioni coprendo eventuali tombini posti nelle vicinanze dell'apparecchio al fine di evitare perdite di qualunque genere.
 16. Nello svolgimento delle operazioni di messa in sicurezza del veicolo fuori uso, devono essere effettuate le operazioni previste al punto 5 dell'allegato I al vigente D.lgs.209/03.
 17. Le operazioni di messa in sicurezza di cui all'allegato I, punto 5 del D.lgs. 209/03 devono essere effettuate entro dieci giorni lavorativi dall'ingresso del veicolo nel centro di raccolta, anche nel caso in cui lo stesso veicolo non fosse ancora stato cancellato dal PRA, e prima di procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso o ad altre equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente.
 18. Conformemente alle disposizioni contenute nel D.lgs.149 del 23/02/2006 "Disposizioni correttive ed integrative al D.lgs. 209/03, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso", nell'esercizio delle operazioni di demolizione devono essere preventivamente rimossi i componenti ed i materiali di cui all'allegato II del D.lgs. 209/03, che devono essere immediatamente etichettati o resi in altro modo identificabili; lo stoccaggio dei medesimi deve avvenire in spazi coperti e con pavimentazione in cemento impermeabile, oppure in contenitori a tenuta chiusi.
 19. Durante le attività di trattamento, i materiali e i componenti pericolosi devono essere rimossi e separati in modo da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso.
 20. Le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti deve essere eseguito in modo da non compromettere la possibilità di reimpiego, di riciclaggio, di recupero.
 21. Lo stoccaggio dei veicoli messi in sicurezza e non ancora sottoposti a trattamento è consentito mediante la sovrapposizione massima di tre veicoli, previa verifica delle condizioni di stabilità e valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori. Eventuali veicoli disciplinati dall'art. 231 del D.lgs. 152/06 devono essere stoccati nella stessa area, in un settore dedicato, separato mediante barriera mobile.
 22. L'accatastamento delle carcasse già sottoposte alle operazioni di messa in sicurezza ed il cui trattamento è stato completato non deve essere superiore ai cinque metri di altezza. Eventuali carcasse derivanti da veicoli disciplinati dall'art.231 del D.lgs. 152/06 devono essere stoccati nella stessa area, in un settore dedicato, separato mediante barriera mobile.
 23. Lo stoccaggio dei rifiuti derivanti dall'esercizio dell'attività di trattamento dei veicoli fuori uso deve avvenire secondo quanto indicato in planimetria e nel rispetto delle disposizioni di cui ai punti 2.2, 4 e 8 dell'allegato I al D.lgs. 209/03.

24. Le aree ed i contenitori utilizzati per il deposito dei rifiuti devono essere dotate di idonea cartellonistica riportante il codice europeo del rifiuto ivi stoccate.
25. Per i rifiuti prodotti dall'attività dell'impianto deve essere rispettato quanto previsto dall'art. 183, comma 1 lettera bb) della parte quarta del D.lgs. 152/06, in materia di deposito temporaneo di rifiuti.
26. L'esercizio delle operazioni di trattamento dei veicoli fuori uso deve essere condotto nel rispetto dei contenuti del D.lgs. 209/03, ed in particolare: art. 5 relativo alla raccolta del veicolo fuori uso ed in particolare alla dichiarazione di presa in carico del veicolo, certificato di rottamazione e cancellazione dal PRA; art. 6 relativo al trattamento dei veicoli fuori uso; art. 11 relativamente alla trasmissione di dati ed informazioni.

Allegato ARIA

Ditta Autodemolizioni Baruffi di Baruffi Davide & C. Snc, impianto localizzato in Via Ortigara n.14 in Comune di Pavullo nel Frignano (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269, comma 8, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06

PARTE DESCRITTIVA

Nella condizione attualmente autorizzata alle emissioni in atmosfera, la ditta Autodemolizioni Baruffi di Baruffi Davide & C. Snc svolge attività di gestione di rifiuti speciali pericolosi, nell'insediamento di Via Ortigara n.14, Pavullo n/F (MO).

Dalla documentazione presentata a corredo della domanda di rinnovo dell'Autorizzazione Unica per la gestione di rifiuti ai sensi dell'art.208 del DLgs 152/06, si conferma la continuazione senza modifiche delle attività che sviluppano emissioni rispetto alla condizione legittimata con DET-AMB-2020-1317 del 19/03/2020, Allegato "ARIA", secondo la seguente configurazione:

Numero Emissione	Descrizione
1	Estrazione e combustione gas metano residuale dai serbatoi dopo operazioni di recupero tramite svuotamento bombole
2	Estrazione e combustione GPL residuale dai serbatoi dopo operazioni di recupero tramite svuotamento bombole

ISTRUTTORIA E PARERI

Il Servizio territoriale di ARPAE con Prot. n.139156 del 09/09/2021 ha prodotto contributo istruttorio; In fase istruttoria è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a firma del titolare della ditta, attestante l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio dell'Autorizzazione DET-AMB-2020-1317 del 19/03/2020 per la matrice ambientale Aria del sito in oggetto. Si valuta pertanto che non sussistono condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

La Conferenza di servizi ai sensi dell'art.208 del DLgs 152/2006, tenutasi in data 02/09/2021, si è conclusa con esito positivo;

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

La ditta Autodemolizioni Baruffi di Baruffi Davide & C. Snc, con sede legale e impianto in Via Ortigara n.14 in Comune di Pavullo nel Frignano (MO) è autorizzata all'esercizio delle attività di messa in sicurezza di serbatoi di gas combustibili con emissioni in atmosfera, in conformità con il progetto presentato e nel rispetto delle seguenti prescrizioni e disposizioni.

PUNTO DI EMISSIONE N.1 - ESTRAZIONE E COMBUSTIONE GAS METANO RESIDUALE DA BONIFICA BOMBOLE (Potenza termica bruciatore circa 70 kW)	
Portata	Tiraggio naturale
Altezza minima	3 m
Durata	2 h/g (1 volta la mese circa)

PUNTO DI EMISSIONE N.2 - ESTRAZIONE E COMBUSTIONE GPL RESIDUALE DA BONIFICA BOMBOLE (Potenza termica bruciatore circa 70 kW)	
Portata	Tiraggio naturale
Altezza minima	3 m
Durata	2 h/g (1 volta la mese circa)

1. I punti di emissione devono essere posti ad un'altezza tale da impedire l'esposizione degli operatori.
2. Le torce devono essere posizionate in modo tale da garantire un'adeguata dispersione dei prodotti della combustione e da evitare l'immissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. A tal fine le bocche emittenti, devono risultare più alte di almeno un metro rispetto a qualunque ostacolo o struttura distante meno di 10 metri.
3. Devono essere garantite le condizioni di massima efficienza della combustione, mediante l'ottimale regolazione del rapporto aria/combustibile.
4. I bruciatori devono essere dotati di strutture di protezione antivento.
5. ARPAE SAC di Modena, sulla base dell'evoluzione dello stato di qualità dell'aria della zona in cui si colloca lo stabilimento e delle migliori tecniche disponibili, potrà procedere al riesame del progetto e all'aggiornamento dell'autorizzazione.

ALLEGATO RUMORE

Ditta Autodemolizioni Baruffi di Baruffi Davide & C. Snc, impianto localizzato in Via Ortigara n.14 in Comune di Pavullo nel Frignano (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rumore	Nulla osta sull'impatto acustico (art.8 della L.447/1995)

PARTE DESCRITTIVA

L'impianto in oggetto è autorizzato ai sensi dell'art.208 del D.lgs. 152/06, con Determinazione n. DET-AMB-2020-1317 del 19/03/2020, alla messa in riserva funzionale alla successiva messa in sicurezza, demolizione e pressatura dei veicoli fuori uso.

Così come è descritto nella documentazione di valutazione di impatto acustico presentata ai sensi dell'art. 8, comma 4 della-L. 447/95, l'esercizio dell'attività produttiva comporta l'uso di sorgenti di rumore; si ha pertanto la seguente configurazione:

le principali sorgenti di rumore sono rappresentate dalle varie lavorazioni meccaniche per lo smontaggio dei pezzi di recupero degli autoveicoli;

le sorgenti di rumore sono utilizzate in periodo di riferimento diurno (06:00 -22:00);

lo stabilimento si colloca in classe V "Aree prevalentemente industriali" con valore limite di immissione diurni e notturni rispettivamente pari a 70 dBA e 60 dBA;

i ricettori sensibili più prossimi all'impianto sono individuati in:

- a) ricettore R1 identificato nell'unica abitazione presente in zona, posta ad est dell'insediamento e potenzialmente esposta alla rumorosità proveniente dall'attività della ditta Autodemolizioni Baruffi di Baruffi Davide & C. Snc; il ricettore preso in esame è un'abitazione posta al piano sovrastante di un'attività produttiva.
- b) ricettore R2 identificato con una abitazione posta oltre la strada via Montecucolo a una distanza di circa 30 metri.

Il ricettore sensibile R1 è collocato in Classe V "Aree prevalentemente industriali" con valore limite di immissione diurni e notturni rispettivamente pari a 70 dBA e 60 dBA mentre il ricettore sensibile R2 è stato inserito in Classe IV classe acustica IV (aree di intensa attività umana) con limiti di immissione assoluti pari a 65 dBA diurni e 55 dBA notturni;

La valutazione previsionale di impatto acustico presentata, si è basata su rilevazioni strumentali delle emissioni sonore prodotte dalle lavorazioni, durante la normale attività giornaliera, ai confini aziendali e presso i recettori individuati. Le misurazioni fonometriche effettuate presso i confini di proprietà aziendali, hanno avuto una durata temporale finalizzata alla rappresentatività del rumore prodotto, che se riportato al tempo di riferimento in esame (diurno), ed in assenza di anomalie, evidenzia il rispetto dei limiti di immissione assoluti sia ai confini di proprietà che ai recettori individuati.

Per quanto riguarda il rispetto del limite di cui al criterio differenziale presso i due recettori, rappresentato dalla differenza che intercorre tra il rumore ambientale ed il rumore residuo, che deve rimanere <5dBA nel tempo di riferimento diurno, i dati riportati nella relazione di impatto acustico presentata, evidenziano un differenziale pari a 3,7 dBA presso R1 e 3,3 dBA presso R2 conformemente a quanto previsto dai limiti di cui al DPCM 14/11/1997.

ISTRUTTORIA E PARERI

Rispetto alla situazione autorizzata, con la modifica prevista non vengono introdotte nuove sorgenti sonore.

In fase istruttoria è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a firma del titolare della ditta, attestante l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio dell'Autorizzazione DET-AMB-2020-1317 del 19/03/2020 per la matrice ambientale Rumore del sito in oggetto.

Durante i lavori della Conferenza di Servizi, convocata a riunirsi in data 02/09/2021, non sono emersi motivi ostativi in merito al rilascio del nulla osta acustico, alle condizioni e prescrizioni riportate nella DET-AMB-2020-1317 del 19/03/2020 che si riportano integralmente.

PRESCRIZIONI DISPOSIZIONI

Autodemolizioni Baruffi di Baruffi Davide & C. Snc., con sede legale e impianto in via Ortigara n.14 in Comune di Pavullo nel Frignano (MO) è autorizzata all'esercizio delle attività rumorose, fatti salvi i diritti di terzi, nel rispetto delle seguenti prescrizioni e disposizioni:

1. in fase di esercizio devono essere adottate modalità tecnico/gestionali sulle sorgenti sonore presenti nel sito d'impianto tali da assicurarne nel tempo la compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante; in particolare, dovrà essere verificato periodicamente lo stato di usura degli impianti tecnologici rumorosi, intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi provochi un reale incremento della rumorosità ambientale, provvedendo alla loro sostituzione qualora necessario;
2. qualsiasi modifica della configurazione, dei tempi di funzionamento (diurno-notturno) o delle modalità di utilizzo delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale, tale da comportare il superamento dei limiti di legge, è subordinata alla presentazione di nuova documentazione di impatto acustico;
3. l'azienda deve garantire il rispetto dei limiti di immissione assoluti e dei limiti di immissione differenziali all'interno degli ambienti abitativi anche a fronte di eventuali futuri recettori sensibili.

ALLEGATO ACQUA

Ditta Autodemolizioni Baruffi di Baruffi Davide & C. Snc, impianto localizzato in Via Ortigara n.14 in Comune di Pavullo nel Frignano (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) - Acque di prima pioggia nella pubblica fognatura

A. PARTE DESCRITTIVA

La ditta Autodemolizioni Baruffi di Baruffi Davide & C. Snc presso l'insediamento di via Ortigara n.14 in Comune di Pavullo nel Frignano (MO) gestisce un impianto di trattamento di rifiuti pericolosi costituiti da veicoli fuori uso.

L'attività consiste nella messa in riserva funzionale alla successiva messa in sicurezza, demolizione e pressatura dei veicoli fuori uso.

Relativamente agli scarichi si ha la seguente configurazione:

- a) Scarico servizi igienici palazzina dotati di fossa biologica con recapito nella pubblica fognatura di via Montecuccolo Pavullo.
- b) Scarico acque meteoriche delle coperture a dispersione sul suolo.
- c) Scarico acque di prima pioggia, dopo trattamento in vasche dimensionate, alla pubblica fognatura di via Montecuccolo.
- d) Le acque di seconda pioggia vengono inviate alla pubblica fognatura di via Montecuccolo.
- e) gli eventuali liquidi originati dall'attività di messa in sicurezza e demolizione effettuata al coperto vengono raccolti in un pozzetto non collegato alla rete fognaria del centro e periodicamente conferiti come rifiuti ad impianti autorizzati.

Le acque reflue di cui al punto a) sono classificabili come "acque reflue domestiche" e pertanto sempre ammesse in pubblica fognatura ai sensi del Regolamento ATO del Servizio Idrico Integrato.

Le acque di cui alla lettera b) sono classificabili come "acque pluviali" e non necessitano di autorizzazione allo scarico.

Ai sensi del D.Lgs 152/06, della D.G.R. 286/05, della D.G.R. 1860/06 e del Regolamento ATO del Servizio Idrico integrato, le acque reflue trattate nell'impianto di prima pioggia (punto c.) sono classificate come "acque di prima pioggia".

Le acque suddette sono recapitate in pubblica fognatura mediante due punti di scarico:

il primo (S1) riguarda le acque reflue domestiche che sono recapitate nella pubblica fognatura della strada comunale Montecuccolo, che per quanto sopra riportato non necessita di autorizzazione.

il secondo (S2) riguarda le acque trattate nell'impianto (prima pioggia trattate e seconda pioggia), che sono recapitate nella pubblica fognatura della strada comunale Montecuccolo e che sono oggetto di autorizzazione nell'ambito della presente procedura unica ai sensi dell'art. 208 del Dlgs. 152/2006.

B. ISTRUTTORIA E PARERI

Con l'istanza di rinnovo dell'Autorizzazione Unica non sono proposte variazioni alla configurazione attuale.

Al fine di poter classificare lo scarico (S2) come "scarico di acque di prima pioggia", il dilavamento del piazzale aziendale deve ritenersi completato o esaurito a seguito dei primi 5 mm di acque meteoriche precipitate sull'intera superficie scolante interessata. Per soddisfare tale condizione nel piazzale devono essere stoccati esclusivamente

rifiuti non particolarmente inquinanti come autoveicoli fuori uso e loro parti, precedentemente bonificati da oli, fluidi e componenti pericolose.

Tali attività di bonifica e di smontaggio motori, per natura particolarmente imbrattanti, sono effettuate nelle apposite zone predisposte all'interno del fabbricato.

Le acque di prima pioggia raccolte da apposita rete fognaria dedicata sono convogliate nell'impianto di trattamento costituito da due vasche di accumulo aventi ognuna capacità dichiarata pari a 7,38 mc.

Ad evento meteorico concluso le acque sono inviate, tramite elettropompa, al disoleatore avente capacità dichiarata pari a 5,05 mc. e successivamente al pozzetto dotato di filtro oleoassorbente.

Nell'ambito dell'istruttoria è stato acquisito il contributo istruttorio del competente Distretto Area Sud di ARPAE (Pavullo), Prot. n. 139156 del 09/09/2021.

Il gestore della fognatura Hera S.p.A ha espresso parere favorevole allo scarico con prescrizioni (nota Prot. n. 137934 del 07/09/2021).

Non sussistono pertanto motivi ostativi al rinnovo del titolo abilitativo Scarichi Idrici.

C. PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

1. Autodemolizioni Baruffi di Baruffi Davide & C. Snc, con sede legale a Pavullo nel Frignano (MO), via Ortigara n.14, è autorizzato a scaricare nella pubblica fognatura le acque derivanti dallo stabilimento sito a Pavullo nel Frignano (MO), via Ortigara n.14 nel seguito indicate:
 - acque di prima pioggia derivanti dalle aree del piazzale su cui viene svolta l'attività di trattamento di veicoli fuori uso.
2. Le griglie, le caditoie e le condotte della rete fognaria dedicata devono essere mantenute libere e pulite al fine di garantire la completa raccolta e canalizzazione delle acque di prima pioggia all'impianto di trattamento/depurazione.
3. A valle dell'impianto di trattamento e prima dell'immissione dello scarico terminale in pubblica fognatura deve essere presente apposito pozzetto d'ispezione, opportunamente segnalato con apposita cartellonistica, che deve essere mantenuto accessibile agli organi di vigilanza e controllo. Tale manufatto deve avere una profondità tale da consentire le operazioni di prelievo.
4. Lo scarico delle acque di prima pioggia deve rispettare continuamente i limiti di emissione in pubblica fognatura fissati dalla Tabella 3 Allegato 5 Parte Terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152.
5. Il rispetto dei suddetti valori limite non può essere conseguito mediante diluizione con acque prelevate ed utilizzate esclusivamente per tale scopo.
6. L'efficienza depurativa degli impianti di trattamento deve essere verificata tramite autocontrolli analitici dello scarico, con **periodicità annuale**.
7. Entro le 48 - 72 ore successive all'ultimo evento meteorico deve essere garantito il completo svuotamento delle vasche di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia. I residui oleosi, fangosi e solidi estratti dalle vasche e dal disoleatore, devono essere conferiti come rifiuti a ditte autorizzate.
8. Presso la Ditta deve essere mantenuto a disposizione degli organi di controllo il Registro di Carico/Scarico e i Formulare Rifiuti relativi ai conferimenti effettuati.
9. Con frequenza minima annuale, deve essere effettuata la pulizia dei pozzetti e delle vasche di prima pioggia; la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
10. È vietata l'immissione, anche occasionale ed indiretta, nel ricettore finale delle sostanze di cui è tassativamente vietato lo scarico ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento Quadro per la disciplina del servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.
11. L'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e conseguente diversa natura degli scarichi, comporta l'obbligo di preventivo conseguimento di una nuova autorizzazione, antecedente all'avvio di qualsiasi nuova o diversa attività.

12. È fatto obbligo di dare immediata comunicazione ad ARPAE, al Comune di Pavullo nel Frignano ed al gestore HERA SPA di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.